

Repertorio numero 13.173                      Raccolta numero 2.496

ATTO COSTITUTIVO

"VILLA PAOLA - S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1994 (millenovecentonovantaquattro),

addì 21 (ventuno)

del mese di aprile,

in Bologna, via Farini n. 6,

avanti a me dott. proc. Federico Rossi Notaio, iscritto al  
ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in  
Bologna, si sono costituiti i signori:

- COMETTI GIANGIORGIO, nato a Bologna (BO) l' 1 marzo 1954,  
residente a Bologna (BO), Via Zambrini n. 8, medico,  
Codice Fiscale: CMT GGR 54C01 A944V;

- COMETTI GINO, nato a San Lazzaro di Savena (BO) il 3 aprile  
1914, residente a Bologna (BO), Via Zambrini n. 8, pensiona-  
to,  
Codice Fiscale: CMT GNI 14D03 H945Y;

- SCHIASSI RENATA, nata a Bologna (BO) il 27 settembre 1921  
residente a Bologna (BO), Via Zambrini n. 8, casalinga,  
Codice Fiscale: SCH RNT 21P67 A944X;

- CAPORALE CECILIA, nata a Pescara il 24 febbraio 1960, resi-  
dente a Bologna (BO), Via Zambrini n. 8, impiegata,  
Codice Fiscale: CPR CCL 60B64 G482A;

comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale

982

e poteri, io Notaio sono certo, i quali rinunciano d'accordo fra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni per il presente atto e volendo costituire una società a responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.472 e seguenti del codice civile, e successive modifiche e integrazioni,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

DENOMINAZIONE

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"VILLA PAOLA - S.R.L."

retta dallo statuto composto di n. 27 (ventisette) articoli che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, i quali lo approvano pienamente articolo per articolo, si allega al presente atto sotto la lettera " A ", perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

SEDE

ART. 2

La società ha sede legale in Bologna, via Della Torretta n. 2.

Potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e recapiti in altri comuni in Italia o all'estero e sopprimerle.

003

DURATA

**ART. 3**

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2.080 (duemilaottanta), ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

OGGETTO

**ART. 4**

La società ha per oggetto:

- l'attività di gestione di case di riposo per anziani, alberghi, pensioni, motels, villaggi - alberghi, villaggi turistici, campeggi, case per vacanze, ostelli e rifugi alpini, nonchè l'esercizio di affittacamere.

La società ha inoltre per oggetto l'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande svolte in qualsiasi forma:

essa potrà pertanto gestire ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, bar, gelaterie e pasticcerie.

Potrà inoltre porre in essere quanto dettagliatamente esposto all'articolo 3 (tre) dell'allegato statuto ai fini del migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

CAPITALE

**ART. 5**

Il capitale sociale è di lire 180.000.000 (centoottantamilion) , diviso in quote di lire 1.000 (mille) cadauna, nel rispetto dell'art. 2474 del codice civile.

QUOTE DI CONFERIMENTO

**ART. 6**

Il capitale è interamente sottoscritto dai componenti nelle seguenti proporzioni:

- COMETTI GIANGIORGIO lire 72.000.000 (settantaduemilioni)
- COMETTI GINO            lire 36.000.000 (trentaseimilioni)
- SCHIASSI RENATA        lire 36.000.000 (trentaseimilioni)
- CAPORALE CECILIA      lire 36.000.000 (trentaseimilioni)

L'importo dei 3/10 (tre decimi) del capitale sociale sottoscritto, pari a lire 54.000.000 (cinquantaquattromilioni), è stato versato presso la Cassa di Risparmio in Bologna, filiale S. Orsola, come risulta dalla ricevuta rilasciata in data che, previa lettura da me Notaio datane ai componenti, i quali la approvano pienamente, si allega al presente atto sotto la lettera " B ", perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

I rimanenti 7/10 (sette decimi) del capitale sociale, saranno versati dai componenti nei termini e nei modi che saranno stabiliti dall'organo amministrativo.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

**ART. 7**

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva ordinaria fino al limite di legge, vengono attribuiti in proporzione alle quote di capitale da ciascun socio possedute, salvo che l'assemblea

non deliberi diversamente.

#### AMMINISTRAZIONE

##### ART. 8

La società è attualmente amministrata da un Consiglio di amministrazione testè nominato nelle persone di:

- COMETTI GINO                    PRESIDENTE
- SCHIASSI RENATA                VICE PRESIDENTE
- COMETTI GIANGIORGIO        CONSIGLIERE
- CAPORALE CECILIA            CONSIGLIERE

al quale consiglio vengono attribuiti tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con i soli limiti previsti dalla legge e dall'allegato statuto sociale;

detto organo amministrativo durerà in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca e sarà rieleggibile a norma di legge e dello statuto sociale allegato.

#### COLLEGIO SINDACALE

##### ART. 9

Non viene nominato il collegio sindacale, qualora lo venisse in futuro provvedono la legge e l'allegato statuto.

#### ESERCIZI SOCIALI

##### ART. 10

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, ed il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 1994 (millenovecentonovantaquattro). Il bilancio con il conto economico sarà redatto e sottoposto all'as-

006

semblea per l'approvazione nei termini di legge e dello statuto.

NORMA DI RINVIO

**ART. 11**

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento all'allegato statuto, e per quanto ancora non disciplinato, alle vigenti disposizioni di legge in materia.

**ART. 12**

Le spese di questo atto sono a carico della società e vengono approssimativamente espresse, compresa la tassa di concessione governativa, nella somma di lire 5.488.000 (cinquemilioni-quattrocentoottantottomila).

**ART. 13**

E' delegato il signor COMETTI GINO ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione, senza necessità di riconvocare i comparenti.

E' delegato il signor COMETTI GINO al ritiro dei 3/10 (tredecimi) versati presso la Banca di cui sopra ai sensi di legge, quando la società omologata sarà regolarmente iscritta presso il registro società.

Richiesto io Notaio redigo questo atto scritto a macchina con inchiostro indelebile a norma di legge, da persona di mia fiducia e completato a mano da me per fogli sette per pagine

sei e parte della settimana e di esso ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e meco lo sottoscrivono qui in calce, e a margine degli altri fogli e sugli allegati.

F.TO COMETTI GIANGIORGIO

F.TO COMETTI GINO

F.TO SCHIASSI RENATA

F.TO CAPORALE CECILIA

F.TO FEDERICO ROSSI NOTAIO

8888

A. Regatta "A" al rep. B.173/2:196

**STATUTO**

della Società " VILLA PAOLA S.R.L " con sede in Bologna.

**==oOo==**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

ART. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "VILLA PAOLA S.R.L".

ART. 2) La sede legale della Società viene fissata in BOLOGNA - Via della Torretta n. 2 e potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie, dipendenze e rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

ART. 3) La Società ha per oggetto:

l'attività di gestione di case di riposo per anziani, alberghi, pensioni, motels, villaggi-alberghi, villaggi turistici, campeggi, case per vacanze, ostelli e rifugi alpini, nonché l'esercizio di affittacamere.


La società ha inoltre per oggetto le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande svolte in qualsiasi forma: essa potrà pertanto gestire ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, bar, gelaterie e pasticcerie.

Occasionalmente la società potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale ed anche a favore di terzi e, sempre in via del tutto eccezionale, potrà inoltre compiere qualsiasi operazione immobiliare, commerciale ed industriale, atta a raggiungere lo scopo sociale e potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, sia in Italia che all'estero, aventi oggetto analogo

*Renata Schiaff*

*Giuseppe Banti  
Gilda Alprade*

*Giuseppe Banti*



o affine, o comunque, anche indirettamente, connesso al proprio.

La società si inibisce quanto precluso dall'art. 4, comma 2, della Legge 197/91, nonché la raccolta del risparmio fra il pubblico.

ART. 4) La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - SOCI

ART. 5) Il Capitale Sociale è fissato in lire 180.000.000 (centottantamiloni) suddiviso in n. 180.000 (centottantamila) quote da lire 1.000 (mille) ciascuna.

Esso potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, osservate le norme di legge al riguardo.

ART.6) Le quote sono trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa, tuttavia il socio che intenda alienare in tutto od in parte le quote da esso possedute, deve concedere agli altri soci il diritto di prelazione sull'acquisto a parità di condizioni, in proporzione alle quote da ciascuno possedute, con diritto di accrescimento sulle quote per le quali non è stato esercitato il diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Il socio alienante dovrà pertanto inviare agli altri soci una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del prezzo richiesto e le condizioni di pagamento.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, mediante lettera raccomandata con avviso di

*Giuseppe Schiavini*  
*Renato Schiavini*  
*Giuseppe Schiavini*  
*Luca Schiavini*  
*Luca Schiavini*

ricevimento, in cui il socio deve anche specificare se intende esercitare ed in quali limiti l'eventuale diritto di accrescimento sulle quote non acquistate dagli altri soci.

Trascorso il termine di trenta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare le quote su cui non è stato esercitato il diritto di prelazione a chi riterrà, purchè la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei primi tre mesi successivi alla scadenza del termine di trenta giorni di cui sopra.

Il diritto di prelazione ha effetto anche per i trasferimenti a titolo gratuito.

*richiesta  
severata*

TITOLO III

ASSEMBLEE

ART. 7) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

ART. 8 ) L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio d'Amministrazione, mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza al domicilio quale risulta dal libro dei soci.

Saranno tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale, sia intervenuto l'Amministratore Unico ovvero siano intervenuti tutti gli Amministratori e, nel caso sia stato istituito, tutti i componenti del

*Liubojis Lavick  
Beche la prade  
gruocanvete*

Collegio Sindacale.

L'assemblea è convocata nella sede della Società od in altro luogo, purchè in Italia.

ART. 9) L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Amministratore Unico od il Consiglio d'Amministrazione lo ritengano opportuno ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 10) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Essi possono farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, che non sia amministratore: la rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche per semplice lettera.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la validità dei titoli per intervenire all'assemblea.

ART. 11) Ad ogni socio spetta un voto per ogni quota di lire 1.000 (mille).

ART. 12) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con le maggioranze previste dall'art. 2486 cc. .

ART. 13) L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o

*Giuseppe Benti*  
*Collegio Sindacale*  
*Giuseppe Benti*



dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, l'assemblea eleggerà il proprio Presidente. Per la redazione del verbale, l'assemblea nominerà un segretario, anche estraneo. Nei casi di cui all'art. 2375 cc. il segretario sarà nominato nella persona di un Notaio, previamente designato dall'organo amministrativo.

#### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 14) La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri nominati dall'assemblea.

L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a revoca. Sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

ART. 15) Nel caso in cui vi sia un Consiglio di Amministrazione, lo stesso, quando non abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio può eleggere inoltre uno o più Amministratori delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente e/o agli altri Amministratori delegati, ovvero al Vice Presidente.

In caso di impedimento od in assenza del Presidente, ne fanno le veci, in ordine, il Vice Presidente e l'Amministratore delegato più anziano, od il Consigliere più anziano, salvo diversa designazione del Consiglio.

Il Consiglio può eleggere un segretario, scelto anche al di fuori dei

*Amministratore Unico*

*Giuseppe Caber*

*Debra Capone*

*Giuseppe Caber*



suoi membri.

Il Presidente ed il segretario firmano i verbali delle riunioni del Consiglio.

ART. 16) Il Presidente riunisce il Consiglio d'Amministrazione nella sede sociale od in altro luogo, purchè in Italia, ogni volta lo giudichi opportuno, oppure quando ne riceva domanda scritta da uno dei Consiglieri in carica.

La convocazione sarà fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere precisata la data, l'ora, il luogo e la causale della riunione, da spedire almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno due giorni prima al domicilio degli interessati.

ART. 17) Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ART. 18) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri, sia per la gestione ordinaria che per la gestione straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e più precisamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge, in modo tassativo, riservati all'assemblea dei soci.

Il Consiglio o l'Amministratore Unico possono quindi acquistare, vendere o permutare merci, materiali, macchine, mobili, immobili, convenire prezzi, pagarli e riscuoterli, rilasciandone la relativa quietanza, conferirli in società costituite o costituende.

Schicchi

Renata

Costa

Giuseppe  
Gallo

Giuseppe

Hanno facoltà di stipulare contratti di qualsiasi genere, concedere pigni, consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni, restrizioni di ipoteche e trascrizioni, anche senza l'estinzione del relativo credito garantito od intimato e qualsiasi altro annotamento ipotecario, di rinunciare ad ipoteche e surroghe legali, costituire servitù attive o passive, di stipulare contratti di locazione e di conduzione; di contrarre mutui attivi o passivi e procedere ad accolti; di prestare fidejussioni e garanzie a favore di chiunque ed anche verso Istituti di Credito o Banche; di partecipare ad aste pubbliche e licitazioni private ed agli appalti, con la possibilità di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, di determinare i prezzi, le condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, firmando i relativi contratti; di compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, delle Tesorerie, delle Poste e Telegrafi e presso ogni altro ufficio pubblico e privato; di ottenere aperture di credito, di emettere, firmare ed avallare cambiali, tratte, vaglia cambiari, assegni e vaglia postali di qualsiasi specie, di riscuotere e ritirare somme, valori, oggetti, rilasciare quietanze e scarichi, di compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico.

Il Consiglio o l'Amministratore Unico hanno pure la facoltà di nominare e revocare direttori generali e procuratori, determinarne i poteri e gli emolumenti; di assumere impiegati subalterni ed operai stabilendone il relativo compenso e di licenziarli; eleggere domicilio.

Dette facoltà sono enunciative e non tassative.


*Perata S. Maria*

*Burchi*

*Giuseppe*

*Giulio*

*Giuseppe*



ART. 19) La rappresentanza legale della Società di fronte ad ogni Autorità ed ai terzi e la firma sociale spettano nei vari casi rispettivamente:

- all'Amministratore Unico
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e, qualora siano stati nominati, agli Amministratori Delegati.

La firma dal Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 20) All'Amministratore Unico od ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'assemblea potrà, inoltre, assegnare loro un compenso annuo, fisso o variabile.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ART. 21) Il Collegio Sindacale, nel caso in cui sia nominato, è composto da tre sindaci effettivi e 2 supplenti. Almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti dovranno essere scelti fra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili.

La Presidenza del Collegio spetta al Sindaco scelto nel Ruolo dei Revisori Contabili. I Sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci e restano in carica per un triennio.

L'assemblea che nomina i Sindaci determina il compenso loro spettante.

TITOLO VI


*Renato Schiaff*

*Giuseppe Conti*

*Giuseppe*

*Diego Capale*

*Giuseppe*



ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

ART. 22) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, l'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione, devono procedere, con criteri di oculata prudenza ed a norma di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio.

ART. 23) Gli utili netti, assegnata una somma non inferiore al 5% (cinqueper cento) alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del Capitale Sociale, se non sarà deliberato diversamente, saranno suddivisi fra i soci in proporzione alle rispettive quote.

ART. 24) I soci potranno effettuare finanziamenti in denaro alla Società nei limiti delle sue effettive e motivate necessità di gestione.

Detti finanziamenti, saranno considerati infruttiferi di interessi, se non risultanti in bilancio a titolo di mutuo e ciò anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 art. 95.

*Renato Lombardi*

*Giuseppe Calò*

*Dele Capone*

TITOLO VII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA

COMPROMISSORIA - NORME FINALI

ART. 25) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 26) Qualsiasi controversia che potesse insorgere fra i soci e la Società, fra l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e la Società, tra i soci fra loro, tra i Consiglieri di Amministrazione, connessa all'applicazione del presente statuto e/o più in generale,

*Giuseppe Calò*

all'esercizio dell'attività sociale, verrà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo in accordo fra loro o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via irrituale, senza formalità di procedura: la sua decisione sarà irrevocabile, inappellabile e le parti si impegnano sin d'ora, ad accettarla ed eseguirla come volontà propria.

ART. 27) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.

*Luigi Caracci*

*Giuseppe Colletti*

*Renato Sinari*

*Cecilia C. Frate*

*Luigi Caracci*



061 - S. ORSOLA

(codice e denominazione dipendenza)

data 21/04/1994

**RICEVUTA DI DEPOSITO INFRUTTIFERO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE**

SOCIETÀ COSTITUENDA "VILLA PAOLA S.R.L." - Via della Torretta n° 2 - 40127 BOLOGNA

(denominazione e tipo di società)

Gestione case di riposo per anziani. Lit. 180.000.000.= (Centottantamiloni)

(oggetto sociale)

(capitale in denaro)

Il Signor Cometti Dr. Giangiorgio residente in Bologna Via Zambrini n° 8

ha oggi versato per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenore e per gli effetti

2329 C.C. (per la costituzione di Soc. per Azioni)

dell' Art. 2464 C.C. (per la costituzione di Soc. in acc. per Azioni)

2475 C.C. (per la costituzione di Soc. a resp. limitata)

la somma sottoindicata rappresentante i TRE DECIMI del capitale suddetto.



**SOCI SOTTOSCRITTORI**

COGNOME E NOME	LUGLIO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE	INDIRIZZO	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI TRE DECIMI (importo in Lire)
COMETTI GIANGIORGIO	Bologna 01/03/54 CMTGGR54C01A944V	Via Zambrini 8 - Bologna	21.600.000
COMETTI GINO	S. Lazzaro Savena 03 CMTGNI14D03H945Y	/04/14- V. Zambrini 8-Bologna	10.800.000
SCHLASSI RENATA	Bologna 27/09/21 SCHRNT21P67A944X	Via Zambrini 8 - Bologna	10.800.000
CAPORALE CECILIA	Pescara 24/02/60 CPRCCL60B64G482A	Via Zambrini 8 - Bologna	10.800.000
Ammontare complessivo versato			54.000.000.=

(dicansi Lire Cinquantaquattromilioni)

**AVVERTENZE**

Nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Banca, la presente ricevuta non avrà alcun effetto dopo che la Società sarà iscritta nel Registro delle Imprese, perché, a norma di Legge (Artt. 2329, 2464 e 2475 C.C.) i decimi versati dovranno essere restituiti alla Società e per essa «agli Amministratori» o a chi per loro.

Se decorso un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suddetto registro, i decimi versati dovranno, previa richiesta, essere restituiti ai sottoscrittori.

In ambedue i casi innanzi previsti le presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro del documento.

Fino all'attuazione del Registro delle Imprese dovranno essere applicati gli Artt. 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

(il cassiere) **CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**

**FILIALE S. ORSOLA**

Per conferma dei dati riportati

*Giangiorgio Cometti*  
(il versante)



21